

OSSERVAZIONI ALLE LINEE GUIDA PSICOFORENSI PER UN PROCESSO SEMPRE PIÙ GIUSTO

Introduzione

Le Linee guida psicoforensi, elaborate a seguito del Congresso *La condanna dell'innocente, l'assoluzione del colpevole. Cause e rimedi nella prospettiva psicoforense*, tenutosi a Milano il 23 novembre 2013, grazie all'apporto interdisciplinare di avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili e criminologi, trovano impulso da una riflessione su cui, dopo 50 anni di professione, mi sono trovato a meditare.

Quando un cliente richiede la mia assistenza legale in qualità di avvocato difensore, io calcolo, in base a ciò ch'egli mi riferisce e in base a quanto riportato sul fascicolo processuale, il grado di *difendibilità* che le circostanze offrono. Il ragionamento che mi conduce a formulare tale valutazione si differenzia da quello che applico in veste di studioso o giurista, tale per cui interpreto in prospettiva i fatti e le norme, proseguendo passo passo verso una soluzione che non necessariamente ho previsto in anticipo; da avvocato, viceversa, imposto retrospettivamente il ragionamento, cosicché a partire dai possibili approdi difensivi, ossia dai probabili esiti processuali, procedo all'indietro selezionando i percorsi maggiormente pervi e scartando quelli che non lo sono o lo sono meno, eventualmente modificando il traguardo dal più preferibile al meno preferibile. Ben conosco la precarietà di tale giudizio poiché l'evoluzione successiva del processo può modificare, positivamente o negativamente, la valutazione originaria.

Ciò che suscita la mia perplessità è che 'a bocce ferme' quando l'organo giudicante, sia esso monocratico, collegiale, misto di esperti o di cittadini, si ritira in Camera di Consiglio, io non ho francamente idea dell'esito decisorio; ciò, non solo nei processi indiziari. Quale altro professionista - mi chiedo - si può trovare in una tale alea? Eppure di esperienza ne ho fatta e di cose ne ho studiate. Un chirurgo, per esempio, quando ha compiuto il suo atto operatorio è così all'oscuro di come saranno le evenienze subito successive? E, si badi, sono altrettanto sconcertato quando vinco temendo di perdere e quando perdo sperando di vincere (a vincere o perdere non sono io ma il mio senso di giustizia). È perché non so giudicare obiettivamente la situazione? È perché non sono in grado di prevedere il comportamento altrui? O perché *habent sua sidera lites*?

In Italia si parla frequentemente di Giustizia: separazione delle carriere, sede dei palazzi di Giustizia, investimenti economici non adeguati etc.; poco si parla di come migliorare l'esercizio decisorio in un Paese che spende milioni di euro per la riparazione di ingiuste detenzioni (545

milioni di euro dal 1989 al 2013) e di errori giudiziari (30 milioni di euro dal 1989 al 2013). Recentemente, un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera riporta i propositi del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura con riferimento alla riforma dell'ordinamento giudiziario, precisando l'urgenza di un'imminente elaborazione, in collaborazione con il Ministero, degli standard di rendimento della magistratura. La problematica è affrontata in maniera centrata ma tralascia un elemento importante, ossia la necessità che ogni giudice sia posto in condizioni di sapere cosa, giudici di grado superiore, hanno disposto circa le loro precedenti decisioni: solo così il sistema è in grado di autocorreggersi (*Punto 19*, Linee guida psicoforensi). D'altronde la formazione forense non prevede un particolare apprendimento delle capacità decisionali, se non per imitazione o correzione di esperti. Eppure oggi sappiamo, grazie a due autorevoli psicologi premi Nobel che si sono occupati dell'attività decisionale nel campo dell'economia, che gli esseri umani possiedono una razionalità limitata (Simon) e incorrono in tendenze sistematiche che conducono all'errore (Kahneman). Ciò non è noto ad avvocati e magistrati ove non se ne interessino privatamente. Queste le ragioni per le quali abbiamo elaborato una prima traccia che possa aiutare a migliorare i processi decisionali tenendo in seria considerazione gli avanzamenti scientifici, con particolare riferimento alle scienze psicologiche, senza richiedere modificazione alcuna delle regole processuali ma incidendo comunque sulle prassi.

A titolo esemplificativo, si rifletta sulla facoltà del Presidente del Collegio di porre domande suggestive nonostante la scienza abbia dimostrato che quanto più autorevole è il comunicante tanto maggiore sarà l'influenza esercitata sul ricevente (*Punto 13*). In tal senso, la domanda è in grado di distorcere la bontà della risposta per effetto della compiacenza o del timore verso l'interrogante o per un processo di inquinamento della traccia mnestica del dichiarante (*Punto 11*). Ancora, perché il riconoscimento effettuato in aula - e quindi senza i particolari accorgimenti che il Codice di Procedura Penale opportunamente prescrive - è considerato ammissibile quando si sa - sulla base dei dati divulgati dall'*Innocence Project* circa esiti processuali ribaltati dal test del DNA - che tra le principali fonti di errore, sfocianti in ingiuste detenzioni ed errori giudiziari, vi è proprio il falso riconoscimento (73%)?

L'inaccettabilità delle conseguenze che un errore giudiziario comporta necessita di un'accurata riflessione circa le prassi idonee a limitare il rischio di sbagliare. Già l'utilizzo del cosiddetto *metodo del doppio cieco*, frequentemente adottato nel campo della ricerca per preservare la bontà dei risultati, celando dati essenziali e allo sperimentatore e ai soggetti dello studio, consentirebbe di effettuare al meglio una procedura di riconoscimento o identificazione. In tal senso, l'agente che conduce il testimone al confronto non dovrebbe occuparsi dell'indagine, o quantomeno, procedendo

al buio, non dovrebbe conoscere chi, all'interno del gruppo, sia l'individuo sospettato e se all'interno del gruppo sia effettivamente presente il medesimo. Tale indicazione è altrettanto importante per il testimone, al quale dovrebbe essere comunicato che il sospettato potrebbe addirittura non trovarsi nel gruppo per il quale procede a ricognizione. Così facendo si eviterebbe di influenzare il teste, riducendo il rischio che il medesimo effettui un riconoscimento errato poiché esito dell'approssimazione circa il confronto fra i soggetti presentati e il ricordo del sospettato (*Punti 5 e 14*).

La psicologia cognitiva ci insegna che l'essere umano, nelle pur utili *scorciatoie cognitive*, è naturalmente predisposto a cadere in errore; ciò è supportato dalla presenza di *bias*, identificabili come quegli errori inferenziali dovuti a pregiudizi, preconcetti e tendenze sistematiche della mente. Essi costituiscono l'esito del bisogno degli esseri umani di elaborare efficacemente il flusso di informazioni sensoriali provenienti dal mondo esterno. Senza un sistema di categorie o schemi che organizzino l'informazione, percezione, codifica, elaborazione, immagazzinamento della stessa costituirebbero un processo arduo e confuso. Tuttavia, come accennato, il risultato di questo indispensabile sistema di categorizzazione, interpretazione e selezione, è che gli individui sono frequentemente soggetti all'errore. L'effetto può essere deleterio ove coinvolga investigatori o scienziati, a meno che la tendenza verso il preconcetto non sia riconosciuta e siano presi provvedimenti per tenerla sotto controllo e correggerla (*Punti 2, 3 e 4*). Queste sono le evidenze che hanno ispirato la stesura di un documento orientato alla cognizione, al monitoraggio e al costante aggiornamento del metodo applicato nelle indagini forensi, ampiamente intese. Questo il fulcro delle *Linee guida psicoforensi*, elaborate anche dato il riscontro dottrinario e giurisprudenziale della *Carta di Noto* e delle *Linee guida nazionali – L'ascolto del minore testimone*, concernenti il tema dell'abuso su minore, del *Protocollo di Venezia*, inerente gli abusi sessuali collettivi, e del *Protocollo di Milano – Linee-guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori*, tutti di taglio psico-forense.

Il processo in una prospettiva multidimensionale

Un processo giudiziario non si svolge su ciò che è successo, ma su ciò che si dice essere successo; si tratta, pertanto, di una completa ri-costruzione (*Punto 6*). Il testimone costruisce la realtà processuale - apparendo più o meno veritiero - basandosi sulla propria ri-costruzione della realtà storica narrando ciò che crede di aver visto, udito e sperimentato. L'avvocato ri-costruisce la realtà processuale mettendo in difficoltà un testimone sfavorevole al suo cliente, inducendolo ad ammettere alcune circostanze, e ricostruisce la realtà raccontando il fatto incriminato in una

versione favorevole al suo assistito. L'accusa ri-costruisce la realtà attraverso la stesura del capo di imputazione, articolando la realtà processuale opponendosi a fatti e interpretazioni che lo contrastano. Il giudice accetta e a sua volta riformula, secondo il principio del libero convincimento, la realtà che gli sembra più coerente (anche) sulla base delle convinzioni personali, giuridiche, politiche e sociali che divengono ancora più problematiche quand'egli si senta al di sopra delle parti. È questo il campo della *narratologia forense* (Punto 6). Se lo storico ri-costruisce la realtà passata incidendo minimamente sulla realtà presente, nel Foro si ri-costruisce il passato incidendo fortemente sul presente e spesso sul futuro. La dinamica processuale risulta, in definitiva, così articolata: l'accusa pone (*modus ponens*) la difesa toglie (*modus tollens*) e il magistrato giudica su ciò che resta.

L'imputato è colui che precede il processo; pende su di lui il sospetto di colpevolezza. Quest'ultimo è in grado di attivare effetti confirmatori sia sul piano comportamentale sia sul piano cognitivo, tali per cui, non solo gli investigatori tenderebbero a confermare il proprio pregiudizio di colpevolezza verso l'interrogato, ma lo stesso potrebbe confermare a sé, convincendosi, e agli altri, confessando, l'etichetta attribuitagli preventivamente (Punto 9). Tali dinamiche s'insinuano nella realtà processuale. Ipotizziamo il caso in cui l'imputato in carcere non possieda quelle informazioni che il giudice vorrebbe ottenere da lui o che abbia già fornito a quest'ultimo la sua verità, che però non corrisponde alla verità supposta dal giudice stesso, il quale dunque crederà che l'imputato gli stia mentendo e insisterà per ottenere una versione dei fatti che lo soddisfi. La posizione in cui l'imputato si trova può essere definita come una posizione insostenibile o di *doppio legame*. Egli è collocato in uno schema relazionale in cui per definizione non può abbandonare il campo (è in carcere o comunque deve sottostare al processo), l'altro, cioè il suo giudice, ha il pieno controllo su di lui e gli pone delle domande. L'imputato risponde fornendo la propria versione, ma questa non corrisponde a quella presunta dal giudice, cosicché il paradosso in cui l'imputato si viene a trovare è che gli viene data un'ingiunzione ('dimmi la verità') che per essere obbedita deve essere disobbedita: egli dovrebbe mentire alla propria verità per dire la verità del giudice. Se l'imputato cambiasse versione offrendone una falsa per lui dovrebbe disobbedire al giudice perché lui pensi che gli abbia obbedito. Egli potrebbe: 1. obbedire all'ingiunzione (cioè mentire alla propria verità); 2. rifiutarsi di rispondere; 3. ripetere quanto ha sempre affermato. Nel primo caso disobbedisce all'ingiunzione del giudice ma obbedisce alle proprie aspettative, esce dal circuito di retroazione ma si trova nella posizione aggravata che non ritiene di meritare. Nel secondo caso conferma l'aspettativa di chi controlla la relazione. Nell'ultimo caso obbedisce correttamente all'ingiunzione ma disobbedisce all'aspettativa, il che gli fa sentire autentica ma aggravata la sua posizione. Il

risultato è che qualunque cosa egli faccia peggiora la sua posizione. La situazione in cui si pone il giudice è quella definita *profezia che si autodetermina*: egli è convinto che l'imputato gli stia mentendo e, qualsiasi sarà il contegno di questo, potrà sempre dimostrare di essere nel giusto, infatti: in primo luogo, più l'imputato cerca di dimostrarsi innocente più conferma di essere colpevole perché si discolpa e, in secondo luogo, se prima dice di essere innocente (e il giudice non lo crede vero) e poi dice di essere colpevole, egli conferma di aver mentito e comunque di essere colpevole.

Tali riflessioni sono orientate all'identificazione dell'approccio da applicare a un tale groviglio di dinamiche tanto complesse. La formazione di avvocati e magistrati è quasi esclusivamente di carattere giuridico, la domanda è: può bastare? Ritenendo che in un'aula di Giustizia s'incrocino e confrontino plurime sfaccettature della realtà, il processo non può dirsi chiuso o, quantomeno, completamente inquadrato all'interno della sola prospettiva giuridica. Un approccio multidisciplinare di matrice scientifica garantisce un'interpretazione olistica delle vicende che si affrontano nel processo; l'importanza del suo utilizzo richiede inevitabilmente un percorso di formazione che vada oltre l'ambito forense (*Punti 1 e 20*).

La psicologia costituisce uno strumento fondamentale per vagliare il valore probante di una prova e per valutare il ragionamento inferenziale che ne costituisce l'essenza. Pertanto, la reale collaborazione interdisciplinare tra diritto e psicologia si attua principalmente nell'identificazione dei modi corretti e scorretti di valutare le prove, il loro peso inferenziale e la loro credibilità.

Epistemologia processuale

Il rischio che l'attività decisionale venga contaminata dagli errori inferenziali si dirama in più direzioni (*Punti 2, 3 e 4*).

Molti di questi errori possono essere considerati come una manifestazione del cosiddetto *confirmation bias*, altrimenti detto *preconcetto confermativo*. Il termine si riferisce alla tendenza umana orientata a ricercare ed interpretare le prove di un dato evento in base a credenze, aspettative o ipotesi preesistenti. Già il filosofo inglese Francis Bacon (1561/1626) aveva individuato questa tendenza che, con un inglesismo contemporaneo, potremmo definire *wishful thinking* che sta ad indicare la naturale inclinazione umana ad accettare, credere ciò che vorremmo che fosse: è quello che chiamiamo *l'illudersi*. Più in generale, sembra che gli individui tendano a manifestare uno *scetticismo asimmetrico* per via del quale le informazioni coerenti con la conclusione desiderata vengono elaborate in maniera molto meno critica rispetto a quelle coerenti con la conclusione non ipotizzata. In sostanza, elementi che contraddicono la nostra ipotesi, ci portano a sviluppare

standard di giudizio molto più elevati, alimentando il nostro scetticismo. Ne deriva che la selezione delle informazioni che l'individuo compie, sia esso implicato nella fase investigativa o in quella del giudizio, non sempre è determinata esclusivamente da aspetti obiettivi che riguardano la credibilità, l'affidabilità e attendibilità della fonte ma anche dai preconcetti insiti nelle modalità di ragionamento degli operatori forensi.

Le aspettative, dunque, giocano un ruolo fondamentale nel giudizio circa la correlazione fra gli eventi. Spesso, infatti, si tende a percepire un rapporto di correlazione senza alcun elemento a supporto di tale ipotesi, arrivando a sostenere l'esistenza di una *correlazione illusoria*. Una falsa correlazione si concretizza ove si assume l'esistenza tra due classi di eventi che, in realtà, quando non sono correlati, o lo sono in misura inferiore a quella asserita o sono correlati in senso opposto a quello ritenuto. Le cicogne non portano i bambini ma, nei Paesi nordici, poiché per l'arrivo di un nuovo nato si rende l'ambiente più caldo e accogliente accendendo il fuoco, è più frequente che le cicogne sostino sui camini.

Sussiste, altresì, una particolare inclinazione tale per cui gli individui possono, più o meno consciamente, elaborare una teoria senza prima essersi misurati con un qualsiasi elemento empirico di prova; in fase di acquisizione dei dati (siano essi a sostegno della propria teoria o in contraddizione con essa), si delinea una convinzione ancor più radicata della correttezza della teoria originaria, finendo in tal modo per determinare la non falsificabilità della propria ipotesi. Questo fenomeno può rendere un'opinione o una teoria immutabili, determinando giudizi e credenze ostinati che si riverberano sull'intero percorso decisionale. Non a caso, la *perseveranza nella credenza* sembra palese in molti processi giudiziari conclusi con delle condanne ingiuste e sottoposte a successiva revisione. È possibile che prove chiare e concordanti di tipo oggettivo (es. l'analisi di laboratorio dimostra che il DNA trovato sul corpo della vittima non corrisponde a quello dell'imputato) vengano ignorate e si persista ostinatamente nel giudizio di colpevolezza, persino dinanzi al completo proscioglimento dalle accuse. Quindi, quando le persone formulano una teoria basata su un elemento a loro giudizio probante e scoprono che quest'ultimo è falso, proprio a causa della perseveranza nella credenza, la teoria tende a sopravvivere a discapito delle prove. Una volta rafforzata l'ipotesi originaria, ricavando dalla realtà solo quegli elementi che la confermano e quindi andando a vedere solo ciò che si cerca, la certezza del giudizio s'irrobustisce: si tratta di un'*illusione di validità*. Questo termine indica la tendenza umana a mostrare una maggiore sicurezza nei propri mezzi quando si tratta di elaborare valutazioni partendo da dati già noti. Gli individui spesso non prestano fede alle prove che si oppongono a loro teorizzazioni. Ove tali prove non possano essere inficiate direttamente, allora vi si assegna poco peso. La teoria perciò si

mantiene intatta di fronte a nuovi dati che dovrebbero portare a rivedere, se non proprio a rovesciare, il grado di fiducia che ad essa si attribuisce. L'illusione di validità è particolarmente diffusa e rischiosa fra gli operatori che, a vario titolo, sono coinvolti nell'ambito forense, poiché difficilmente hanno la possibilità di ricevere un feedback immediato in merito alle previsioni avanzate. In particolare, rispetto ad altri domini come quello militare, medico o finanziario, nei quali gli errori sono di immediata evidenza – la morte di un paziente, la morte di un soldato, un tracollo finanziario – in campo forense, gli errori difficilmente vengono riconosciuti.

Un'altra tendenza sistematica che può condurre all'errore nel momento in cui si formula un'ipotesi è il bias del *senno di poi*. Quest'ultimo è un giudizio inferenziale attraverso il quale le persone tendono a credere che un evento che si è verificato, uno tra i tanti possibili, fosse inevitabile o più probabile di quanto ci si potesse aspettare originariamente. In questo processo, le prove coerenti con l'accadimento in questione vengono elaborate, mentre le prove incoerenti sono minimizzate o svalutate. L'avvenimento sembra, almeno retrospettivamente, ineluttabile o quantomeno, molto più prevedibile, di altri esiti alternativi, in realtà tutti possibili. Tale distorsione è l'esito del fatto che la memoria si configura come un processo ricostruttivo dinamico, tale per cui i ricordi richiamati vengono di volta in volta assemblati con nuovi frammenti di informazione. Precisamente, la ricerca scientifica riferisce di un processo di rielaborazione delle informazioni caratterizzato da due modalità di percepire, conferire significato e spiegare gli eventi: il già citato *senno di poi* e il *knew-it-all-along effect* (KIA), ovvero l'effetto del 'sapere qualcosa già dall'inizio' o di 'averlo sempre saputo'. Si tratta di una sorta di *senno del prima* che conduce a formulare una previsione sulla base di un processo inferenziale secondo il quale gli individui affermano di essere già a conoscenza di qualcosa che stanno apprendendo in quel momento; pertanto, si tende a giudicare e valutare eventi e situazioni in base al livello di confidenza pre-conoscitiva e pre-esperienziale posseduto.

Il *bias del risultato*, come nel caso del citato bias del *senno di poi*, conduce gli individui a rileggere il passato sulla base delle conoscenze acquisite in momenti successivi, ignorando che le nuove acquisizioni hanno inevitabilmente modificato la loro visione del passato; a differenza, però, del *senno di poi*, il bias del risultato verte non tanto sulla stima, valutata a posteriori, di essere in grado di giudicare la probabilità di un accadimento, ma sulla valutazione della qualità della decisione. In altre parole, concerne la valutazione di una decisione come buona o cattiva, alla luce, però, di un esito già noto.

Altri bias cognitivi che possono contribuire alle fallacie del ragionamento, rimandano all'*effetto ancoraggio* (concernente il fatto che le nostre valutazioni e i nostri giudizi sono influenzati da informazioni ancora, ovvero da informazioni e nozioni preesistenti rispetto al compito e che, spesso,

con il compito stesso hanno poco a che vedere, che vengono utilizzate come punto di riferimento per fare delle stime) e all'*effetto del ruolo* (chiedere ad una persona di assumere una particolare prospettiva o un particolare ruolo, incide sul modo che questa ha di processare le informazioni, con conseguenti modificazioni del comportamento successivo). Tale distorsione conduce il difensore a selezionare cognitivamente solo gli elementi utili alla difesa, minimizzando quelli contrastanti e, simmetricamente succede per l'investigatore e l'accusa, i quali procedono selezionando dati utili alla conferma dell'ipotesi prescelta nel primo caso e del sospetto di colpevolezza nel secondo. In un caso di cui mi sono occupato, in veste di avvocato difensore, un padre era accusato di avere atteggiamenti morbosi nei confronti della sua piccola bambina. La polizia aveva trovato e prodotto due fotografie della bambina in costume o nuda in spiaggia; durante il controesame, risultò che queste erano solo alcune delle molteplici fotografie presenti all'interno dello stesso album. Alla mia richiesta circa il perché della mancata produzione delle restanti immagini, risposero '*non erano significative*'; chiesi ancora '*ma lei non ritiene che fosse altrettanto significativo per il Tribunale sapere che erano in mezzo ad altre poniamo 200 fotografie in cui la bambina viene fotografata in ben altre situazioni?*'.

È possibile, altresì, che si verifichino l'*effetto conformità* (riferito al fatto che gli individui tendono ad uniformare il proprio giudizio e il proprio comportamento a quello degli altri) e la *dissonanza cognitiva* (per non incorrervi, l'individuo cerca di rendere coerente propri comportamenti e scelte con le proprie credenze).

Vi sono, infine, una serie di *fattori non cognitivi* - politici, sociali ed economici - che possono alimentare la probabilità d'errore, esercitando un'influenza mirata sui procedimenti giudiziari e favorendo una condanna ingiusta. A titolo esemplificativo, si pensi alle pressioni sociali in caso di autore di reato particolarmente grave o noto al grande pubblico, in favore di un'immediata condanna; si consideri altresì il caso di un imputato sgradito all'opinione pubblica, magari perché appartenente ad una minoranza etnica o ad un gruppo sociale emarginato.

Le tendenze sistematiche fin qui illustrate inquadrano la cosiddetta *visione a tunnel* a cui tutti siamo soggetti e che induce i protagonisti del sistema di giustizia penale a focalizzarsi su di un sospettato, selezionare e filtrare le prove che porteranno ad una condanna, ignorando o svalutando le prove che allontanano dalla colpevolezza. La visione a tunnel è stata correttamente definita come '*il compendio di tutte le distorsioni cognitive e delle fallacie logiche*'. L'effetto tunnel è talmente pervasivo che può spingere un magistrato a sottoscrivere sentenze che si rivelano essere irriducibili aporie. D'altra parte, lo aveva ben capito Bacon (1620) il quale affermava che '*quando l'intelletto abbia adottato un'opinione, questa riconduce a sé, a sostegno e conferma, ogni altra cosa. E anche*

qualora sul versante opposto possano ritrovarsi un gran numero e peso di esempi, questi vengono disprezzati e negletti, o altrimenti posti a latere e infine respinti, cosicché la grave e pernicioso predeterminazione che ne consegue assicura il permanere indiscusso del primitivo convincimento’.

Nei procedimenti giudiziari, non è infrequente che la sentenza corrisponda alla prima ipotesi formulata dai giudici: infatti, sebbene il momento dell'acquisizione delle prove venga nettamente separato da quello della formazione del giudizio finale, è plausibile che l'organo giudicante elabori un'opinione su ciò che è realmente accaduto già nelle prime fasi del processo e che quindi le informazioni assunte successivamente vengano interpretate alla luce della prima ricostruzione degli eventi.

La maggior parte delle discussioni circa il fenomeno della visione a tunnel si è concentrata sui suoi effetti agli stadi iniziali di un caso delittuoso, durante la fase delle investigazioni. Effettivamente questa è la fase in cui l'effetto tunnel inizia ad agire e provoca maggiori danni, in quanto influenza tutto il successivo processo di generazione delle informazioni da parte degli investigatori. Affermare che la visione a tunnel possa influenzare le investigazioni e la successiva condanna di un imputato non corrisponde necessariamente ad affermare che investigatori e giudici siano motivati in modo scorretto o che i loro sospetti iniziali siano infondati, piuttosto, potrebbe voler dire che chi investiga, in certi casi, si focalizza troppo velocemente su un particolare sospettato generando una serie di successivi condizionamenti con inevitabili e significative conseguenze sull'intero processo.

Come affermato in precedenza, i bias cognitivi - e quelli che compongono l'effetto a tunnel non fanno eccezione - sono l'effetto collaterale del bisogno di ciascun individuo di elaborare efficacemente la massa d'informazioni provenienti dall'ambiente. Senza un sistema di categorizzazione in grado di organizzare tutte quelle informazioni, esse rimarrebbero, per usare un'espressione di William James (1890) *una fiorente e ronzante confusione*.

Le ricerche, fortunatamente, suggeriscono che i principali bias che compongono la visione a tunnel possono essere in qualche modo ridotti inducendo le persone a mettere in discussione le loro posizioni, esercitando una costante *vigilanza cognitiva*. In tal senso, la perseveranza nella credenza può essere mitigata invitando gli individui a spiegare il perché credenze contrarie alle proprie potrebbero essere vere. Si tratta di strategie che utilizzano la tecnica del *considerare l'opposto*. È necessario sottolineare l'importanza di sviluppare l'abitudine mentale al *cambiamento di prospettiva*, promuovendo la capacità che ciascun investigatore - Pubblico Ministero compreso - dovrebbe avere di generare automaticamente delle controargomentazioni rispetto alle proprie ipotesi a carico dell'imputato. L'impiego di tale strategia è di palese difficoltà poiché si tratterebbe di 'allenarsi' a darsi torto o, più esattamente, vagliare fino a che punto si può avere torto. Sarebbe

dunque necessario avere consapevolezza del fatto che le valutazioni interpersonali sono frequentemente soggette ad errore. Basti pensare che se si sospetta il coinvolgimento in un illecito di un soggetto - magari innocente! - quest'ultimo, percependo di essere sospettato, con molta probabilità, si comporterà in maniera tale da confermare l'ipotesi di colpevolezza. Ciò rispecchia il cosiddetto fenomeno della *conferma comportamentale*. Se, ad esempio, durante un controllo, poniamo di natura fiscale, l'interessato si mostrerà reticente e si appresterà a celare alcuni dettagli, confermerà che ha qualcosa da nascondere; in realtà, ciò che nasconde non è un illecito amministrativo bensì le prove di una relazione extraconiugale. Sul piano giuridico, questo significa che ogni accusatore, per cercare di ridurre l'effetto delle distorsioni cognitive, dovrebbe sempre assumere la prospettiva dell'imputato, interpretando la parte dell'avvocato del diavolo e mostrando di avere - al di là del dettato legislativo - fatto di tutto, non solo per ricercare conferme alla propria ipotesi, ma anche per verificarne gli elementi contrastanti.

Si tenga conto che la difesa non dispone della Polizia Giudiziaria e non ha la possibilità di ottenere intercettazioni ambientali o telefoniche se non sollecitando il proprio antagonista (*Punto 16*).

Sostanzialmente, elementi che contraddicono l'ipotesi originaria conducono allo sviluppo di standard di giudizio molto più elevati, fortificando la quota minima di scetticismo da orientare alle proprie convinzioni, imparando a tollerare di trovare ciò che non ci si aspetta. Qualora emergessero elementi contrastanti con le nostre ipotesi, sarebbe necessario comprendere se si tratta di un *rompicapo*, valutando la possibilità di adattare l'ipotesi a questi nuovi elementi, oppure se si tratta di un *controfatto*. In quest'ultimo caso sarà necessario accettare che la nostra ipotesi sia completamente falsificata (*Punti 3, 4, 19 e 20*). Naturalmente, andrà prima accertato che l'ipotesi non sia costruita in maniera autoimmunizzante tale da trincerarsi nell'infalsificabilità. A titolo esemplificativo, in casi di ipotesi d'abuso sessuale ai danni di un minore per mano, poniamo, del padre naturale la non falsificabilità dell'ipotesi di colpevolezza segue il seguente percorso. La bambina racconta, dunque l'abuso c'è stato; non parla o ritratta? Ha paura ed è necessario insistere affinché si sblocchi. Se non vuole rivedere il padre è perché teme che si ripeta d'abuso, viceversa se vuole incontrarlo è perché è erotizzata. La madre non dubita dell'abuso perché le madri queste cose le sentono, in caso ne dubitasse farebbe lo struzzo e bisognerebbe convincerla dell'accaduto. La bambina racconta dell'abuso senza inserire alcun dettaglio perché sta cercando di rimuovere il trauma; se i dettagli del racconto sono molteplici, è perché la piccola è rimasta impressionata dall'abuso. Il padre vuole rivedere la bambina perché vuole ripetere l'abuso; non la vuole rivedere? Ha già raggiunto il suo scopo. La bambina è attaccata al padre, il loro rapporto è collusivo; lo odia?

È stata traumatizzata. Questo è il meccanismo che conduce alla verifica dell'ipotesi qualsiasi evenienza si prenda in considerazione.

Occorre, dunque, che finalmente si configurino delle massime di esperienza basate sui risultati degli esperimenti e delle ricerche psicosociali da intendere quale complesso di una vera e propria *scienza dei fatti umani* (Punto 1). Fatti umani di cui il giudice è *peritus peritorum*, poiché egli ha il compito di verificare con particolare rigore la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine specialistica utilizzati, vagliando che siano garantiti da risultanze accettabili sotto il profilo epistemologico (Punti 7 e 8). Si tratta di avvicinarsi *ex novo* a scienze e metodiche estranee alla formazione degli operatori forensi ma è necessario accogliere l'ammonimento kantiano: 'osate conoscere', '*sapere aude*'.

Guglielmo Gulotta